

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE -

ARTICOLO 2 - FINALITÀ -

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE -

ARTICOLO 4 - COMPITI -

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO -

ARTICOLO 6 - RAPPORTO TRA COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA -

ARTICOLO 7 - INDENNITÀ E RIMBORSI -

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE -

ARTICOLO 1 (Istituzione)

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Leggi di parità e pari opportunità e istituito presso la Provincia di Taranto il Comitato per le pari opportunità.

ARTICOLO 2 (Finalità)

1. Il Comitato per le pari opportunità svolge attività di studio, ricerca, promozione sui principi di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana in materia e con riferimento ai programmi d'azione della Comunità Europea.
2. Finalità del Comitato per le pari opportunità sono la realizzazione di condizioni di pari opportunità e dignità delle donne e degli uomini, la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, il riequilibrio delle rappresentanze tra i dipendenti di sesso maschile e femminile l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e del tempo libero.

ARTICOLO 3 (Composizione)

1. La commissione del Comitato per le pari opportunità, che non ha funzioni negoziali, e paritetica.
2. Il Comitato per le pari opportunità é composto da un rappresentante dell'Ente con funzioni di presidente nominato dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale, da un rappresentante designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL e da un numero pari di funzionari in rappresentanza dell'Ente nominati dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale, nonché dai relativi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
3. I componenti supplenti sostituiscono i titolari qualora questi siano assenti per serio impedimento; possono essere presenti contemporaneamente ai rispettivi titolari, non hanno, però, diritto di voto.
4. La Consiglieria di Parità Provinciale partecipa alle riunioni del Comitato per le Pari Opportunità senza diritto di voto.

ARTICOLO 4 (Compiti)

1. Al Comitato compete di:
 - a) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e misure atte a consentirne l'effettiva parità;
 - b) esprimere parere preventivo sugli atti di interesse generale riguardanti l'ordinamento e la gestione del personale che possono avere effetti sulle pari opportunità;
 - c) promuovere iniziative volte a secondare risoluzioni e direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
 - d) formulare proposte in ordine a criteri e mobilità relativi ai seguenti casi: accesso, progressione di carriera, figure professionali, attribuzione di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, reinserimento dopo l'assenza per maternità, per malattia, per congedi parentali;
 - e) promuovere indagini conoscitive, purché aventi valenza generale, riguardanti presunte azioni di discriminazione diretta e indiretta e formulare proposte in merito;
 - f) promuovere ricerche e analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;
 - g) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie sopradescritte;
 - h) relazionare periodicamente all'Amministrazione e alle OO. SS. sull'attività e sul programma, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori dell'Ente e sulla valutazione delle iniziative assunte dall'Amministrazione in tema di pari opportunità;
 - i) assolvere ogni altra incombenza attribuita al Comitato per le pari opportunità da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.
2. L'Amministrazione fornisce al Comitato gli atti, le informazioni, la documentazione per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi. Per il proseguimento delle proprie finalità il Comitato può avvalersi di esperti interni ed esterni all'Ente, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di lavoro.

ARTICOLO 5 (Modalità di Funzionamento)

1. Il Comitato per le pari opportunità si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi e l'avviso di convocazione è inviato al recapito indicato dai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione con lettera o fax o posta elettronica.
2. Il Comitato è convocato anche quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti; in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente del Comitato.
3. Le riunioni avranno luogo presso la sede dell'Ente.
4. Il Comitato può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

5. Il Comitato è convocato dal Presidente che predispone l'ordine del giorno, considerate anche le proposte formulate dal Comitato che, assunte all'unanimità, sono oggetto di esame in sede di negoziazione decentrata. Il Presidente segnala agli organismi designati i casi di ripetuta assenza dei componenti del Comitato.
6. Il Presidente rappresenta il Comitato. Presiede le sedute, assicura i rapporti con l'Ente e i soggetti istituzionali esterni, coordina l'attività del Comitato volta al raggiungimento dei fini istituzionali. In caso di sua assenza o impedimento, può delegare un altro componente del Comitato.
7. Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale sommario firmato dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale, approvato nella seduta successiva, viene trasmesso per notizia a tutti i componenti del Comitato.
8. Ciascun componente del Comitato per le pari opportunità cessa dalla carica in caso di dimissioni o decadenza. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla data di inoltro. La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nel corso dell'anno solare. Si procederà in tal caso alla sostituzione del componente decaduto.
9. Il Comitato per le pari opportunità dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia e comunque sino alla costituzione del nuovo Comitato.
10. I singoli componenti del Comitato per le pari opportunità possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

ARTICOLO 6

(Rapporto tra Comitato e Contrattazione Decentrata)

1. Il Comitato per le pari opportunità provvede a trasmettere ai soggetti della contrattazione decentrata le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità.
2. Le delegazioni di parte pubblica e sindacale sono tenute ad esaminare le proposte ed a comunicare le decisioni assunte.

ARTICOLO 7

(Indennità e rimborsi)

1. Ai componenti del Comitato per le pari opportunità non compete alcuna indennità o rimborso spese.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento della Giunta Provinciale reso esecutivo ai sensi di legge.